



**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 13 settembre 2021**

Oggetto	Disegno di legge recante: "Modifiche all'articolo 5 (Ambiente e governo del territorio), comma 23 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale)
Proponente	Assessorato della difesa dell'ambiente
Testo analizzato del 10 settembre 2021	

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge apporta la modifica del comma 23, dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

È necessario segnalare che con la sentenza n. 188 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 23 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2009, nella parte in cui ha disposto che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ciò ha determinato la cessazione della sua efficacia e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza richiamata, che essa possa essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. Pertanto, la modifica proposta non è attuabile. È invece possibile introdurre una norma innovativa che sottoponga alle procedure di impatto ambientale gli impianti eolici di potenza superiore a 100 kW e inferiore a 1MW, quale forma di maggior tutela ambientale, in quanto rientrante negli impianti eolici di competenza regionale.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Nessuno.

1.4 – Ulteriori considerazioni



Nessuna.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell’Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell’Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell’Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell’Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte ai giudici europei.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Nessuno.

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge in esame non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

La tecnica di modificazione non è corretta in quanto con la sentenza n. 188 del 2013 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 23 dell’art. 5 della legge regionale n. 3 del 2009, nella parte in cui ha disposto che gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ciò ha determinato la cessazione della sua efficacia e impedisce, dopo la pubblicazione della sentenza richiamata, che essa possa essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. Pertanto, la modifica proposta non è attuabile.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Nessuna.

Considerate le problematiche sopra rappresentate, si omette la sezione "testo alternativo".

Il Direttore Generale
Silvia Curto

(firma digitale)
CURTO SILVIA
2021.09.13 11:03:54
CN=CURTO SILVIA
C=IT
2.5.4.4=CURTO
2.5.4.42=SILVIA